



SENTENZA N. 132/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 73315** del registro di segreteria proposto da (omissis), con l'avv.

Gaetano Paolino e Stefania Vecchio, contro: l'INPS e l'Agenzia delle Entrate;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso in riassunzione, proposto a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione, di cui al provvedimento del Giudice del Lavoro di Salerno, n. 13400 del 18 giugno 2021, il ricorrente, premesso di aver prestato servizio presso l'UTE, poi Agenzia del Demanio, a decorrere dal 1979 e sino al 1986, a tempo determinato e, successivamente, sino al 31 agosto 2019, quale dipendente a tempo indeterminato; premesso altresì di avere tempestivamente richiesto il riscatto degli anni di servizio prestati -a tempo determinato- dal 1979 al 1986 ma di non averne rinvenuta traccia nell'ambito del TFS liquidatogli a fine servizio; tanto premesso, chiedeva a questa Corte l'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione del TFS, ad esso ricorrente spettante, nei sensi anzidetti.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate ed eccepiva, preliminarmente in rito, il difetto di

giurisdizione della Corte dei Conti, erroneamente indicata dal Tribunale di Salerno quale giudice competente, per essere dotato di giurisdizione, sulla materia del TFS, il TAR, quale giudice del rapporto di lavoro; eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva, la nullità del ricorso e la decadenza dell'azione giudiziale; nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto,

Si costituiva l'INPS, ed eccepiva, in via preliminare di merito, la prescrizione quinquennale dei ratei eventualmente non corrisposti; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.

Il giudizio è quindi passato in decisione, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

DIRITTO

In via pregiudiziale deve essere esaminata l'eccezione di giurisdizione sollevata dalla Agenzia delle Entrate, con riferimento alla richiesta di accertamento del diritto al riconoscimento del periodo di servizio oggetto di riscatto, dal 1979 al 1986, ai fini della rideterminazione della buonuscita.

L'eccezione è fondata e deve essere accolta, con conseguente affermazione della giurisdizione del Giudice amministrativo, trattandosi di questione che esula dalla materia pensionistica devoluta alla giurisdizione di questa Corte.

Come è noto, l'art. 1, comma 2, c.g.c. dispone che "sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica". Ai sensi dell'art. 62, R.D. n. 1214/1934, la Corte, specificamente, ha giurisdizione sui ricorsi in materia di pensioni a carico totale o parziale dello Stato (comma 1) e su quelli che le sono attribuiti da leggi speciali (comma 2).

Secondo la consolidata giurisprudenza (cfr., *ex multis*, Cass. SS.UU., sent. n. 11849/2016), nell'ambito dei ricorsi in materia di pensioni a carico totale o parziale dello Stato, la giurisdizione contabile è esclusiva e comprende tutte le controversie funzionali alla pensione e concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione stessa. Pertanto, oltre alle questioni relative al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la giurisdizione contabile riguarda anche i problemi connessi, quali il riscatto di periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, gli assegni accessori, gli interessi e la rivalutazione, il recupero di somme indebitamente erogate. In particolare, "la giurisdizione della ... Corte dei Conti in materia di pensioni attiene al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono la pensione, ledendo il diritto dell'ex dipendente in ordine all'*an* ed al *quantum* di essa, ed ha quindi per oggetto ogni questione relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all'ammontare dell'assegno pensionistico, ivi comprese le questioni in ordine agli emolumenti integrativi e agli assegni accessori, ancorché la decisione sulla pensionabilità di uno di detti assegni, percepiti in attività di servizio, implichi un'indagine sul contenuto degli atti amministrativi attributivi dell'assegno medesimo, non influenzando tale indagine sul pregresso rapporto di pubblico impiego ..., ma solo sul trattamento pensionistico" (Cass. SS.UU., sent. n. 10131/2012).

La giurisprudenza è altrettanto consolidata nel ritenere che "rimangono fuori da questo ambito le controversie che non concernono il trattamento pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, TFR", non trattandosi di questioni funzionali al trattamento pensionistico (Cass. civ. SS.UU., sent. n. 11849/2016 e giurisprudenza ivi

richiamata). Ne consegue dunque che le controversie “attinenti alla misura dell’indennità di buonuscita, poiché non afferenti al rapporto pensionistico, appartengono alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro”.

Tale giudice, per il personale in questione, è individuato nel Giudice Ordinario del Lavoro, trattandosi di categoria soggetta a privatizzazione e non rientrante nelle eccezioni di cui all’art. 3 del D. Lgs. 165/2001.

Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, per essere competente a decidere della controversia il Giudice Ordinario.

Rilevato che la presente statuizione ha dato origine ad un conflitto negativo reale di giurisdizione, atteso che i giudici di due diversi ordini giurisdizionali hanno declinato la sussistenza della propria *potestas iudicandi* in ordine all’oggetto della controversia;

considerato che il giudice adito per secondo, qualora ritenga erronea l’indicazione del primo giudice in ordine al plesso giurisdizionale competente nel caso di specie, non può limitarsi a declinare la propria giurisdizione, ma deve sollevare la questione innanzi alle SS. UU. della Corte di Cassazione, cui la causa va pertanto rimessa, al fine di determinare quale sia il giudice munito di giurisdizione in ordine alla presente controversia;

ritenuto di non dover provvedere in ordine alle spese, atteso il carattere non definitivo della presente pronunzia;

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Marzia de Falco, così provvede:

dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, per essere competente a decidere della controversia il Giudice Ordinario del Lavoro.

Rimette gli atti alle SS. UU. della Cassazione, affinché giudichi sul presente conflitto.

Nulla per le spese.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 29/02/2024, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Dr. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

07.03.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli